



Città di Porto Viro

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza della Repubblica, 23 – C.A.P. 45014 – Partita IVA 01014880296
Centralino 0426.325711 – Fax 0426.633342 - www.comune.portoviro.ro.it



**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO
DEGLI ACCOUNT ISTITUZIONALI
SUI SOCIAL NETWORKS
E ALTRI SITI WEB
DI MAGGIORE DIFFUSIONE**

(approvato con deliberazione di C.C. n. ___ del _____)

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Principi

Art. 3 - Gestione dei profili e pubblicazione dei contenuti

Art. 4 - Modalità di accesso agli account istituzionali sui “social media” e norme di comportamento

Art. 5 - Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti

Art. 6 – Sospensione o limitazione del servizio

Art. 7 - Costi di Gestione

Art. 8 – Norme finali ed entrata in vigore

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento dei profili istituzionali sui social-networks del Comune di Porto Viro (es. facebook.com, twitter.com, google-plus ecc.) e più in generale sui “social media” di maggiore diffusione quali piattaforme di video-sharing (es. youtube.com), photo-sharing (es. instagram) e definisce la tipologia di contenuti pubblicati nonché le modalità di pubblicazione e di accesso ai documenti e ad ogni altra informazione presente in tali siti;
2. Con l’espressione “*social-network*” si intende una versione telematica delle “reti sociali” ovvero una delle forme più attuali ed evolute di comunicazione e di condivisione che riunisce un qualsiasi gruppo di persone connesse tra loro da diversi legami sociali, che vanno dalla conoscenza casuale, all’amicizia, ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari ecc.

Art. 2 – PRINCIPI

1. Il Comune di Porto Viro riconosce internet ed i social-network quale strumento fondamentale per l’esternazione della libertà di pensiero e di espressione così come sancito dall’art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
2. L’Amministrazione Comunale identifica in internet e nei social-network una straordinaria opportunità per rafforzare la Cittadinanza attiva e li considera un luogo di libero scambio ed accesso alle informazioni, senza alcuna discriminazione;
3. In proposito l’Amministrazione Comunale riconosce i propri profili istituzionali presenti nei siti “social” e li considera importanti per la libera espressione del mondo giovanile e della collettività in generale, nonché fondamentali per la promozione delle notizie, dell’immagine e delle peculiarità del territorio;
4. I profili istituzionali del Comune di Porto Viro attivi sui social-network sono una risorsa che deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali ed istituzionali dell’Ente e sono da intendersi, dunque, oltre al sito ufficiale, fonte di informazione per finalità di promozione del territorio, documentazione, trasparenza amministrativa ed informazione in generale;
5. La presente regolamentazione mira a garantire la libertà di espressione e di pensiero della collettività, tutelando e condannando, al contempo, eventuali abusi o attività illecite accertate;
6. Lo spazio sui social network, così regolamentato, benché istituzionale, non pretende e non può sostituirsi alle competenze proprie degli uffici comunali e non può quindi rispondere alle segnalazioni e richieste informative di carattere specifico. Alle richieste relative ai post pubblicati verrà fornito riscontro sentiti gli uffici interessati.

Art. 3 - GESTIONE DEI PROFILI E PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI

1. Il Responsabile dei profili comunali sui social-network e, in generale sulle varie piattaforme “social”, così come individuate all’art. 1, è il Sindaco pro-tempore del Comune di Porto Viro, il quale, avvalendosi anche di personale esterno, rappresenta il soggetto atto ad assicurare il rispetto di ogni adempimento di cui al presente Regolamento;

2. L'elenco delle persone autorizzate alla gestione dei profili "social", delle pagine, dell'inserimento di contenuti e della moderazione dei commenti, verrà individuato con separato provvedimento del Sindaco;
3. Il personale del Servizio Informativo Comunale (S.I.C.), se non diversamente specificato, è autorizzato a prestare la sola assistenza tecnica agli incaricati di cui al punto precedente, laddove si presentasse la necessità e su espressa richiesta;
4. Sui vari profili "social" possono essere pubblicate le informazioni su eventi, manifestazioni ed iniziative in genere organizzate e/o patrocinate dal Comune di Porto Viro, nonché tutte le manifestazioni e/o informazioni di interesse pubblico. Pertanto i contenuti inseriti saranno orientati a:
 - promuovere campagne informative di qualsiasi genere, escluse quelle politiche/promozionali di particolari gruppi politici;
 - diffondere foto/video di eventi organizzati direttamente dal Comune di Porto Viro o, in taluni casi di particolare rilevanza anche solo co-organizzati o patrocinati;
 - diffondere comunicati stampa, foto o video del Sindaco o di uno o più Assessori da esso delegati che abbiano finalità istituzionali;
 - informare la Cittadinanza su: servizi (pubblici o privati in convenzione), scioperi, chiusure al traffico, storia locale ecc.;
 - finalità di marketing territoriale e di promozione del territorio e delle sue particolarità ed eccellenze;
 - diffondere alcune delle decisioni assunte da Giunta Comunale e/o Consiglio Comunale che si riterranno di volta in volta strategiche e di rilevante comunicazione a garanzia di trasparenza;
5. Le pubblicazioni possono essere proposte dai Dirigenti, dai Responsabili di Settore/Servizio, dagli Assessori, dai Consiglieri nel rispetto del successivo art. 4.
6. Al fine di pianificare l'attività, le richieste, comprensive di eventuali allegati o fotografie, devono essere trasmesse all'incaricato, esclusivamente per via telematica, almeno 5 giorni prima rispetto alla data di prevista pubblicazione sul profilo;
7. Tali pubblicazioni si aggiungono, ma non sostituiscono in alcun modo, la funzione del sito istituzionale dell'Ente, le forme di pubblicità prescritte dalla legge, e non pregiudica il diritto di accesso agli atti amministrativi. La presenza del Comune sui "social media" costituisce un'interfaccia complementare ai tradizionali strumenti di comunicazione, attivata per migliorare l'efficacia e la tempestività dell'informazione e partecipazione dei cittadini;
8. Nel rispetto dell'art. 22 c.11 del D. Lgs. n. 196/03, non devono essere diffusi dati sensibili né giudiziari, pertanto, prima della pubblicazione, gli stessi nonché ogni altra informazione che permetta, direttamente o indirettamente, l'attribuzione a determinate persone, dovranno essere rimossi od oscurati.

Art. 4 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ACCOUNT ISTITUZIONALI SUI "SOCIAL MEDIA" E NORME DI COMPORTAMENTO

1. I soggetti incaricati dal Sindaco di cui all'art. 3 c. 2, provvedono all'accreditamento al servizio sui social network con "username" e "password", alla gestione delle pagine "social" istituzionali, ad abilitare/disabilitare eventuali profili di accesso ad esse collegati, ad effettuare le opportune comunicazioni e ad ogni altro adempimento di cui al presente Regolamento;

2. L'accesso ai profili dell'Amministrazione Comunale di Porto Viro sulle piattaforme "social" è libero ed aperto a tutti ma viene regolamentato come segue:
 - a. Il soggetto che farà "richiesta di amicizia" ai vari profili pubblici e istituzionali del Comune di Porto Viro dovrà essere riconoscibile con foto in chiaro, non dovrà usare pseudonimi o acronimi, fatte salve le Associazioni di facile identificazione, gli Enti e le Istituzioni in genere. Nel caso in cui, per libera scelta, l'utente non voglia porre la sua foto in chiaro, deve avere nella scheda "info" dati sufficienti per la riconoscibilità;
 - b. Il soggetto in relazione di amicizia con il profilo comunale, potrà liberamente esprimersi in forma critica o propositiva, non ricorrendo in alcun caso a locuzioni o affermazioni scurrili, bestemmie o turpiloqui in genere, che possono ledere la sensibilità o l'orientamento politico e religioso della comunità presente;
 - c. Il soggetto in relazione di amicizia con il profilo del Comune di Porto Viro potrà usare la bacheca dello stesso profilo con moderazione, evitando le reiterazioni che configurerebbero un abuso dell'utilizzo della bacheca a danno della rapidità interpretativa della stessa;
 - d. I "link", ovvero collegamenti ad altri siti web o contenuti, e le foto che possono essere inserite nella bacheca devono essere di interesse generale o criticamente propositive.
3. Sono inoltre espressamente vietati:
 - a. l'utilizzo della bacheca e del forum come mezzo per pubblicizzare un partito od un esponente politico;
 - b. gli insulti di qualsiasi genere rivolti a personaggi pubblici, mentre le eventuali critiche devono essere rispettose delle idee altrui e sempre nei limiti del commento e non dell'insulto;
 - c. le apologie di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfaticizzazione di superiorità di una razza, etnia, nazionalità, regione, ideologia o credo religioso;
 - d. lo spam e l'inserimento di link di carattere commerciale con scopi di lucro;
 - e. le comunicazioni scritte e le discussioni non dovranno essere in nessun caso di contenuto politico e propagandistico né riferirsi direttamente o indirettamente alla politica o a personaggi del mondo politico;
 - f. gli atteggiamenti sarcastici e denigratori, in modo da rendere il clima delle discussioni il più sereno possibile;
 - g. l'inserimento di link riconducibili a siti con contenuto pornografico, pedopornografico, *worms*, *trojans* o virus in genere;
 - h. i commenti che riportano dati personali e sensibili.

Art. 5 - VIGILANZA SUI CONTENUTI E RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI

1. Ogni singolo utente dei servizi offerti dai social networks deve tenere un comportamento rispettoso dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete ed è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l'uso fatto del servizio. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d'uso;
2. Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente regolamento, fermo restando l'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria eventuali reati perseguibili d'ufficio, è in capo all'Amministratore del profilo comunale così come individuato all'art. 3;
3. I controlli possono essere fatti al momento e/o a campione, anche in tempi successivi e qualsiasi comportamento ritenuto non ammissibile alla luce delle vigenti normative verrà punito;
4. Stante la difficoltà materiale di monitorare integralmente tutti i contenuti, si auspica un aiuto concreto da parte di tutti gli utenti al fine di creare un'atmosfera costruttiva. Pertanto eventuali

comportamenti non compatibili con il presente Regolamento andranno segnalati al Responsabile del profilo istituzionale;

5. Il Responsabile degli account attivati sui social networks potrà, a sua discrezione, anche a mezzo degli incaricati di cui all'art. 3 c. 2, modificare, rifiutare di inserire o rimuovere ogni materiale che giudica essere in violazione delle precedenti norme. Tali provvedimenti seguiranno una gradualità a seconda della violazione e/o abuso commesso e consisteranno in particolare:
 - a. nel preavvisare il soggetto che contravviene alle regole sopraccitate, via e-mail, riportando il contenuto di questo Regolamento ed indicandogli la violazione. Il Responsabile provvederà al contempo ad eliminare dalla bacheca il post incriminato ritenuto offensivo o lesivo rispetto alle norme del presente Regolamento;
 - b. nel caso di reiterate violazioni e/o abusi il Responsabile provvederà ad eliminare lo stato di "amicizia";
 - c. il Responsabile non concederà inoltre l'amicizia a soggetti non rientranti nelle disposizioni di cui all' art. 4 comma 2 lett. a).

Art. 6 – SOSPENSIONE O LIMITAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio potrà essere limitato durante particolari periodi dell'anno (es. pause estive, natalizie ecc.), con opportuna comunicazione agli utenti sulle piattaforme on-line stesse.

Il servizio sarà altresì sospeso durante i periodi di campagne elettorali politiche, regionali o comunali.

Art. 7 - COSTI DI GESTIONE

1. Alle condizioni attuali, per il funzionamento e l'utilizzo degli account sui Social Networks e altri siti "social" non sono previsti costi di registrazione o gestione a carico dell'Ente;
2. Eventuali spese che, nel tempo, dovessero essere previste dalle società proprietarie di tali siti (es. canoni annuali per il mantenimento del nome del profilo) verranno prese in considerazione dalla Giunta Comunale che annualmente valuterà la determinazione degli oneri da sostenere per il mantenimento o il potenziamento del profilo.

Art. 8 – NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di adozione.

Le "policy" di cui al presente Regolamento sono pubblicate sulle pagine dei social networks "Città di Porto Viro" e sul sito internet www.comune.portoviro.ro.it; l'adesione alla pagina comporta l'automatica accettazione delle presenti linee guida oltre alla *netiquette* generale delle piattaforme "social".

Per quanto non previsto in questo Regolamento, si rimanda alle norme nazionali, in particolare:

- D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- L. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- L. 69/2009 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";
- L. 633/1941 e s.m.i. "Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio";
- D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".